



# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)  
Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435



3647

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 17-03-2017

**Oggetto: ALLESTIMENTO AREA PER STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) IN LOC. CONVENTO. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di marzo  
alle ore 12:00,  
presso questa Sede Municipale,

**assiste il Segretario comunale Dott. Benedetto Perroni**

### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

#### **PREMESSO:**

- che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in Provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, avvertita in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;
- che alla stessa è seguita una fase di criticità sismica con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità;
- che in data 26 ottobre 2016, alle ore 19,11 ed alle 21,18, si sono verificate due ulteriori forti scosse di terremoto localizzate nella Provincia di Macerata rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9;
- che in data 30 ottobre 2016, alle ore 7,40, si è verificata una ulteriore forte scossa di terremoto localizzata nella Provincia di Macerata con magnitudo 6.5 nonché una ulteriore intensa fase di sciame sismico, che hanno provocato ingenti danni alle strutture pubbliche e beni immobili privati ricadenti nel territorio di questo comune;

**VISTA** la Legge Regionale Marche n. 34 del 22 dicembre 2016 con cui è stato istituito il nuovo Comune di Valfornace, derivante dalla fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10/1995;

**DATO ATTO** che, a far data dal 1 gennaio 2017, gli organi di governo dei due comuni sono decaduti;

**VISTO** il decreto del Prefetto di Macerata del 11 gennaio 2017 con il quale è stato nominato Commissario Governativo il Dott. Viceprefetto Giuseppe Ranieri attribuendo allo stesso le funzioni degli organi di governo del nuovo comune;

**PRESO ATTO** che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

a) al comma 3 che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, lo stesso assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;

b) al comma 4 che, quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

**VISTE** l'ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Commissario delegato alla ricostruzione nonché le altre ordinanze adottate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in specifica fattispecie emergenziale;

**VISTO** l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n.125/2008, il quale stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTI** gli artt.14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) i quali prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

**VISTO** il D.P.R. 08/06/2001 n. 327;

**VISTA** la legge 15 dicembre 2016, n. 229 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, che nella parte relativa alla disciplina per l'insediamento di strutture e moduli abitativi provvisori, prevede che i Sindaci dei comuni

interessati individuino le aree da destinare a tali insediamenti dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile per i conseguenziali adempimenti;

**PRESO ATTO** che il Comune di Fiordimonte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/12/2016 ha deciso:

- di individuare per il posizionamento di strutture e moduli abitativi di emergenza (SAE) l'area sita in località Alfi come risulta dall'allegata planimetria catastale, dichiarata idonea dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile con nota del 15 dicembre 2016;

- di prendere atto che l'individuazione dell'area, dichiarata idonea come sopra, costituisce dichiarazione di sussistenza di necessità e urgenza per interventi di pubblica utilità, nonché presupposto giuridico essenziale per procedere alle occupazioni di urgenza, ai sensi dell'art. 7 della L. 2248/65 e annesse disposizioni contenute negli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001;

**PRESO ATTO** che anche il Comune di Pievebovigliana in data antecedente alla fusione disposta con la citata legge Regionale n. 34 del 22/12/2016, ha individuato l'area di proprietà privata adiacente a Piazza Vittorio Veneto, come identificata nella allegata planimetria catastale, per il posizionamento di strutture e moduli abitativi di emergenza (SAE), dichiarata idonea dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile con nota del 15 dicembre 2016;

**DATO ATTO** che è necessario reperire un'ulteriore area per il posizionamento delle strutture abitative di emergenza (SAE) per la popolazione dell'ex comune di Pievebovigliana in quanto, l'area precedentemente individuata non è sufficiente ad accogliere tutti i moduli abitativi;

**DATO ATTO** che a seguito di sopralluogo effettuato con i tecnici del Dipartimento di Protezione civile è stata individuata l'area sita in loc. Convento e che la stessa è stata dichiarata idonea con nota del Dipartimento di Protezione Civile n. UC/TERAG16/0014717 del 27 febbraio 2017;

**VISTO** l'articolo 42 comma 2, lettera l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce specifica competenza al Consiglio Comunale in materia di acquisizioni immobiliari;

**RITENUTO** pertanto necessario autorizzare l'acquisto della aree come sopra individuate o in alternativa, in caso di mancato accordo bonario con le parti interessate, apporre il vincolo preordinato all'esproprio e dichiararne la pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

**ACQUISITO** il parere di conformità del Segretario comunale,

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l'acquisto dell' area individuata sopra da destinare agli insediamenti SAE nel territorio di riferimento dell' ex comune di Pievebovigliana;
3. di apporre, in alternativa al punto 2, il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiararne la pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
4. di prendere atto che l'individuazione dell' area dichiarata idonea come sopra individuata, costituisce dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e vale anche quale provvedimento di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 7 della L. 2248/65 e le disposizioni ad essa correlate di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001;
5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici di provvedere con propri atti per quanto di competenza all'attuazione della presente deliberazione al fine di garantire l'utilizzazione della predetta area per un sollecito posizionamento delle SAE

**SUCCESSIVAMENTE**

**VISTA** l'urgenza di provvedere;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

di dichiarare, inoltre, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Dott. Giuseppe Ranieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Benedetto Perroni

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 17-03-2017

Il Responsabile del servizio

**Paganelli Pietro**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 17-03-2017

Il Responsabile del servizio

**Chifarrini Sara**

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 13 04. 2017

PER IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perroni Benedetto

---

#### ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Benedetto Perroni